

NOTIZIARIO EDS

a cura dell'Ente dello Spettacolo

AGENZIA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI SULLO SPETTACOLO
Direzione, Redazione, Amministrazione: Via della Conciliazione, 2/C — Telef. 561.775 - 564.132

Anno IV°, n.32

- Settimanale -

Roma, 30 Novembre 1963

S O M M A R I O

I N F O R M A Z I O N I :

- 1) Pronto il Regolamento della Legge sulla revisione dei film e dei lavori teatrali 21 aprile 1962, n.161
- 2) Estratto del Regolamento della Legge sulla censura.

PRONTO IL REGOLAMENTO DELLA LEGGE
SULLA REVISIONE DEI FILM E DEI LA-
VORI TEATRALI - 21 APRILE 1962-161
=====

Già firmato dal Presidente della
Repubblica, sarà pubblicato in
questi giorni nella Gazzetta Uf-
ficiale il Regolamento di ese-

cuzione della Legge 21 aprile 1962 n.161 sulla revisione dei film e dei
lavori teatrali.

Predisposto nella sua prima stesura da parte della Direzione
Generale dello Spettacolo nel gennaio 1963, e cioè dopo il necessario
periodo di esperienza nell'applicazione della nuova disciplina censoria,
il regolamento fu sottoposto a opportuni studi da parte dell'Ufficio le-
gislativo del Ministero del Turismo e Spettacolo e un nuovo testo venne
redatto nel febbraio dello stesso anno.

Il 26 settembre il testo del regolamento veniva inviato, per
il prescritto parere, al Consiglio di Stato, e, in seguito alle pres-
santi insistenze del Ministro, il Consiglio esprimeva il proprio pare-
re il 23 ottobre in sezione consultiva e il giorno successivo in ses-
sione plenaria. Immediatamente, il 25 ottobre, il regolamento veniva
inviato al Consiglio dei Ministri e da questo subito approvato.

Le norme di regolamento, rivolte a rendere migliore e più spe-
dita l'applicazione della legge, si inquadrano nello spirito dei pre-
cetti posti dal legislatore, tenendo conto dell'esperienza di questa
prima fase di applicazione della nuova disciplina. Nella redazione del
lo schema si è seguito il criterio di dare alla materia una trattazio-
ne unitaria prevedendo norme comuni per i settori della revisione dei
film e delle opere teatrali ove ciò è stato possibile, e norme partico-
lari negli altri casi, in relazione alle specifiche esigenze di setto-
re. Inoltre, gli articoli del regolamento sono stati disposti in un or-
dine cronologico in riferimento all'iter che le opere cinematografiche
e quelle teatrali devono percorrere ai fini dell'adozione del provvedi-
mento di nulla osta per la rappresentazione in pubblico.

Da vario tempo e da più parti era stata lamentata la mancan-
za di un documento di applicazione che potesse contribuire a evitare
l'incongruenza di giudizi che spesso aveva caratterizzato l'operato
delle otto Commissioni, determinando talvolta situazioni contradditto-
rie nella discriminazione dei confini che regolano il doppio limite di
età.

Le reiterate insistenze delle organizzazioni dello spettacolo
e della stampa cattolica, nonché la viva sollecitudine e l'interessamento
dimostrato dal Ministro Folchi, hanno decisamente contribuito ad
accelerare il varo del regolamento, il quale - tra l'altro - rappresen-
ta l'ultimo provvedimento approvato dal Governo del Presidente Leone.

Nel settore dello spettacolo si nutre fiducia che l'attuazione
di tali norme possa contribuire ad un migliore e più efficace perseguimento
delle finalità cui si ispira la nuova disciplina posta dalla leg-
ge 21 aprile 1962, n.161, sulla revisione dei film e dei lavori tea-
trali.

IL REGOLAMENTO DELLA LEGGE
SULLA CENSURA - ESTRATTO
=====

E' uscito il Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n.161 relativa al

la revisione dei film e dei lavori teatrali.

Il provvedimento consta di 15 articoli.

L'art.1 e gli artt. 2 e 3 fissano le modalità di presentazione delle domande per la revisione, rispettivamente, dei film e dei lavori teatrali. Per le opere in lingua straniera è fatto obbligo di esibire le traduzioni scritte in lingua italiana del dialogo o del copione.

L'art.4 stabilisce che il richiedente il nulla osta e l'autore dell'opera devono informare l'Amministrazione, con la domanda di revisione, se intendono essere uditi dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4 della legge. In caso affermativo, in base al successivo art. 8 del regolamento, l'avviso di convocazione della Commissione deve essere comunicato al richiedente il nulla osta o all'autore dell'opera.

Gli artt.5, 6 e 7 concernono modalità di presentazione e di ordine di esame delle domande.

L'art.8 riguarda il lavoro delle Commissioni di revisione nonchè le norme per la convocazione e le deliberazioni delle Commissioni medesime.

In particolare, è stabilito che deve essere motivato il parere contrario alla proiezione e alla rappresentazione in pubblico dell'opera.

Altresì motivato deve essere il parere per il rilascio del nulla osta con la condizione che alla proiezione o alla rappresentazione non possono assistere i minori.

L'art.9 merita una più diffusa illustrazione.

Esso provvede ad una elencazione, a carattere chiaramente esemplificativo, dei casi in cui la presenza dei minori, per le peculiari esigenze della loro età, alla rappresentazione di opere cinematografiche e teatrali deve essere impedita.

L'art.9 sancisce testualmente:

"Debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche e teatrali che, pur non costituendo offesa al buon costume ai sensi dell'art.6 della legge:

- contengano battute o gesti volgari;
- indulgano a comportamenti amorali;
- contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, o relative ad operazioni chirurgiche ed a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti;

- fomentino l'odio e la vendetta;
- presentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione od il suicidio in forma suggestiva.

Alla determinazione del diverso limite di età la Commissione provvede tenendo conto della gravità e della insistenza degli elementi indicati nel comma precedente".

L'art.10, disciplina il rilascio del nulla osta. Nell'intento di assicurare il riscontro in ogni tempo delle opere o di parte di esse non approvate dalla Commissione, è stabilita che l'opera o la parte non approvata sono conservate agli atti del Ministero.

L'art.11 prevede il caso della presentazione a nuovo esame di opere che, non avendo ottenuto il nulla osta, siano riprodotte mediante sostituzione del titolo e di parti sceniche o dialogate.

Tale ripresentazione è ammessa solo nella ipotesi che dall'esame dell'opera si desuma chiaramente che si tratta di edizione diversa da quella già revisionata e non approvata.

L'art.12 disciplina le modalità di ricorso alla Commissione di secondo grado e di composizione della Commissione medesima.

In particolare, in applicazione del principio proprio della predeterminazione dell'organo indicato dalla legge quale competente ad emettere un provvedimento, si stabilisce che sono designati come componenti la Commissione di secondo grado le due sezioni della Commissione di primo grado che seguono immediatamente nell'ordine quella da cui è stato espresso il parere in prima istanza.

L'art.13 sancisce l'obbligo nei confronti di colui che ha ottenuto il nulla osta di assicurarsi che ogni esemplare dell'opera, comunque ceduto per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, si conforme a quello per il quale il nulla osta è stato concesso.

L'Art.14 fa obbligo agli interessati di esibire il nulla osta alla proiezione in pubblico dell'opera teatrale ed il provvedimento di ammissione ai lavori teatrali dei minori degli anni 18 alle persone preposte alla vigilanza ai sensi delle norme contenute nel regolamento del T.U. delle leggi di P.S.

L'Art.15, al fine di garantire che l'esemplare del film destinato all'esportazione sia identico a quello approvato, prevede taluni adempimenti da parte di colui che ha ottenuto il nulla osta per l'esportazione del film.

DA' SERVIZIO DISTRETTO
177° NO. 21500
173

=====°°°°=====